

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97»

(2000/C 117/09)

Il Consiglio, in data 12 novembre 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Evans, in data 9 febbraio 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 2 marzo 2000, nel corso della 370ª sessione plenaria, con 64 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione⁽¹⁾

Il nuovo sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine consiste di due proposte. La prima⁽²⁾ (99/0205 COD), che è stata esaminata dal Consiglio e dal Parlamento nel dicembre 1999, si limita a prorogare le vigenti disposizioni volontarie alla luce delle difficoltà incontrate dalla maggior parte degli Stati membri nel dare piena attuazione al sistema prescritto di identificazione del bestiame. Il Consiglio non ha accettato le modifiche proposte dal Parlamento, ma si è detto d'accordo sulla necessità di spostare in avanti la data di entrata in vigore e la Commissione ha quindi preso le misure necessarie, in base all'articolo 19, per la proroga dello status quo fino al 1° settembre 2000. Il Consiglio ha pertanto adottato, il 21 dicembre 1999, il Regolamento (CE) n. 2772/1999 che definisce regole generali per un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine⁽³⁾.

1.1. La seconda proposta (99/0204 COD) fissa l'introduzione progressiva di un sistema obbligatorio di identificazione, registrazione ed etichettatura, nonché di disposizioni relative ad un sistema parallelo di etichettatura su base volontaria. In seguito alla decisione del dicembre 1999 essa deve ora entrare in vigore entro il 1° settembre 2000.

1.2. La prima fase esigerebbe che, a partire dal 1° settembre 2000, tutti gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine fresche o surgelate le etichettino con:

- un codice di riferimento individuale, che può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
- la regione o lo Stato membro o il paese terzo in cui sono situati il macello e l'impianto di disossamento;
- il numero di approvazione del macello e dell'impianto di disossamento;
- la data di macellazione;
- la categoria dell'animale (non definita nella proposta);
- il periodo minimo ideale di frollatura.

1.3. La seconda fase proposta, a partire dal 1° gennaio 2003, introdurrebbe nell'etichetta le seguenti indicazioni obbligatorie:

- lo Stato membro, la regione o l'azienda, o il paese terzo, di nascita;
- lo Stato membro, la regione o l'azienda, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
- lo Stato membro, la regione o il macello, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo la macellazione;
- lo Stato membro, la regione o l'impianto di disossamento, o il paese terzo, in cui ha avuto luogo il disossamento.

1.4. La proposta consentirebbe anche l'inserimento di alcune indicazioni geografiche più ampie da impiegare, ad esempio, nei casi in cui tutte le suddette operazioni siano avvenute in:

- in uno o più Stati membri (si può indicare «Origine: CE»);
- in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi (si può indicare «Origine: CE e non CE»);
- in uno o più paesi terzi (si può indicare «Origine: non CE»).

(1) Viene fatto riferimento ai seguenti documenti: COM(1999) 486 def. — Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione del sistema di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri; COM(1999) 487 def. — proposte 99/0204 (COD) e 99/0205 (COD) e COM(1999) 487 def. /2 — modifica dell'articolo 22 bis del doc. 99/0204 (COD).

(2) All'ordine del giorno della sessione plenaria dell'8 e 9 dicembre 1999.

(3) GUL 334 del 28.12.1999, pag. 1.

1.5. La proposta contiene inoltre disposizioni generali in base alle quali, accanto al sistema obbligatorio, possono funzionare sistemi volontari di etichettatura sorvegliati da un'autorità competente e richiedenti controlli verificabili sull'identificazione. Tali sistemi volontari possono valere sia per le carni bovine di origine UE che per quelle provenienti da paesi terzi.

2. Osservazioni generali

2.1. Questioni giuridiche

2.1.1. La base giuridica della proposta di regolamento è ancora oggetto di discussioni. La Commissione ritiene che l'articolo 152 del Trattato di Amsterdam costituisca la base appropriata, nonostante sia ancora in sospenso la decisione in merito al ricorso presentato dalla Commissione e dal Parlamento europeo contro il Consiglio riguardo all'impiego dell'ex articolo 43 del Trattato come base del vigente Regolamento (CE) n. 820/97.

2.1.2. Le modalità di applicazione dell'articolo 22, che consente alla Commissione di controllare e garantire l'attuazione del regolamento, prevedono che, in taluni casi, quest'ultima richieda la decisione o l'assistenza del comitato veterinario permanente⁽¹⁾.

2.2. Obiettivi

2.2.1. Il Comitato rileva che gli obiettivi della proposta di regolamento sono complessi; vi sono ben trentatré considerando nel preambolo. A parere del Comitato i temi principali sono i seguenti:

- rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine;
- consentire alle autorità veterinarie di effettuare adeguati controlli sia sugli animali provenienti dall'UE che su quelli importati allo scopo di combattere le zoonosi;
- garantire che di tutte le carni messe in vendita si possano rintracciare l'operatore che ha effettuato la lavorazione, lo stabilimento di macellazione e, infine, l'allevamento di origine;
- agevolare uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri e la collaborazione tra questi e la Commissione per controllare e rintracciare i movimenti dei bovini;
- potenziare l'amministrazione di taluni regimi di aiuto comunitari;
- evitare di imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo;
- procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.

2.2.2. Le discussioni in seno al Comitato hanno fatto emergere gravi perplessità sull'opportunità di combinare in un unico regolamento misure di carattere giuridico e amministrativo finalizzate a garantire adeguati controlli sanitari veterinari e pubblici con disposizioni di etichettatura intese ad aiutare i consumatori. Infatti il Titolo I è costituito da disposizioni che hanno come unico obiettivo quello di garantire la rintracciabilità dei bovini (marchi auricolari, registri, passaporti, banche dati informatizzate), mentre il Titolo II contiene disposizioni per l'etichettatura (numeri di approvazione del macello e dell'impianto di disossamento, categoria dell'animale, data di macellazione, periodo ideale di frollatura) concepite in parte come uno strumento di controllo, ma anche al fine di rassicurare o dare informazioni utili ai consumatori.

2.2.3. Il Comitato afferma vigorosamente che l'aspetto cui va riservata la priorità è quello della salute e che si dovrebbe puntare ad applicare le nuove disposizioni il più rapidamente possibile. A tale proposito il Comitato osserva che il Parlamento non ha voluto prorogare i sistemi volontari vigenti in base al Regolamento (CE) n. 820/97 oltre il settembre del 2000. Dati i problemi pratici sorti in alcuni paesi nella creazione della base di dati, sarà necessaria grande determinazione da parte delle autorità competenti per rispettare le scadenze temporali più ravvicinate.

2.2.4. Il Comitato vede anche con preoccupazione il fatto che la catena dell'offerta delle carni bovine dall'azienda d'allevamento al consumatore è lunga e caratterizzata da differenze d'organizzazione e di pratiche nei vari Stati membri. A suo parere è della massima importanza che i controlli specificati nelle proposte vengano applicati efficacemente in tutti i punti della catena dell'offerta in tutti gli Stati membri.

2.2.5. La Commissione ha riconosciuto che il trattamento di carni bovine o di prodotti derivati da carni bovine importati da paesi terzi, in cui è possibile che non tutte le informazioni richieste per le carni bovine prodotte nell'UE siano disponibili, dà luogo a considerazioni particolari. La Commissione propone di affrontare la situazione ricorrendo ad una deroga in base alla quale si può impiegare l'indicazione «Origine: non CE» oppure «Macellato in (nome del paese terzo), conformemente alle regole dell'OMC». Le disposizioni amministrative atte a garantire che le carni bovine importate rispettino le norme sanitarie necessarie non fanno parte della proposta di regolamento.

2.2.6. Infine, il Comitato è preoccupato per l'eccesso di disposizioni diverse vigenti nel campo dell'etichettatura dei generi alimentari, ulteriormente aggravato dalla normativa proposta. Il Comitato invita la Commissione a prendere provvedimenti urgenti nel quadro del programma sulla sicurezza dei prodotti alimentari nell'interesse della sicurezza dei consumatori, per assicurare una semplificazione e più elevati standard di pertinenza nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

⁽¹⁾ Cfr. Corrigendum COM(1999) 487 def./2.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Gli obiettivi preminenti del regolamento sono il bene comune e la salute pubblica. Il Comitato auspica pertanto che si riveda l'attuale sistema che prevede di imputare i costi esclusivamente ai produttori.

3.2. Questioni relative all'etichettatura

3.2.1. A giudizio del Comitato, sin dall'inizio sull'etichetta deve essere indicata la provenienza degli animali per informazione di tutti i consumatori. La Commissione invece propone che ciò diventi obbligatorio solo nella seconda fase, ossia a partire dall'1.1.2003.

3.2.2. Il Comitato ha esaminato con estrema attenzione il problema dell'utilità di esigere l'indicazione sull'etichetta dei numeri di approvazione del macello o dell'impianto di disossamento. Qualsiasi informazione pertinente è utile per i consumatori e la fiducia di questi ultimi aumenterà se essi potranno verificare dall'etichetta che il prodotto è stato sottoposto ad un sistema rigoroso di rintracciabilità. Il Comitato approva quindi tale disposizione.

3.2.3. Il Comitato ha inoltre discusso con molta attenzione la proposta di indicare nell'etichetta il «periodo minimo ideale di frollatura della carne bovina». Sorprende che questa indicazione, riguardante la qualità di cottura e il gusto della carne bovina, sia inserita in etichette che si suppone debbano dare informazioni sulla sicurezza e rintracciabilità. La frollatura è una questione complessa, non esclusivamente legata al periodo trascorso dalla macellazione dell'animale. È collegata alle circostanze della macellazione, alla temperatura e al mantenimento di condizioni costanti di conservazione ed a altri fattori relativi al trattamento del prodotto nelle varie fasi che segnano il passaggio dal macello al consumatore. In linea di principio l'indicazione di parametri di qualità (ad esempio il grado di frollatura della carne) dovrebbe avere soltanto caratteri volontari.

3.2.4. Nonostante quanto affermato al punto 2.2.2, il Comitato ritiene che, per rafforzare la fiducia dei consumatori, sia opportuno indicare la categoria dell'animale da cui proviene la carne.

3.3. Campo di applicazione del regolamento

3.3.1. La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di problemi specifici nell'applicazione del regolamento ai piccoli commercianti di carni al dettaglio e ai produttori agricoli che commercializzano direttamente le carni. Benché nella pratica numerosi esercizi commerciali di questo tipo si riforniscano da un solo produttore o venditore all'ingrosso, molti acquistano anche da una grande varietà di fonti e possono vendere al dettaglio tagli provenienti da diversi animali secondo la scelta del cliente. A condizione che le procedure di identificazione e di registrazione vengano adeguatamente attuate e controllate, tale pratica non comporta rischi ulteriori per il consumatore, e si può sostenere che i commercianti di carni al dettaglio, che tagliano la carne in negozio secondo le richieste del cliente dovrebbero essere esentati dall'onere dell'etichettatura. Il Comitato, tuttavia, non ha una posizione di principio favorevole a tale esenzione e ritiene che dovrebbe essere possibile per i

piccoli commercianti di carni informare i clienti dell'origine della carne bovina tramite avvisi esposti nel negozio.

3.3.2. L'articolo 14 esenta le carni bovine macinate, le rifilature di carni bovine e i tagli di carni bovine dalla piena applicazione delle disposizioni di etichettatura e, a partire dal 1° gennaio 2003, sarà necessario indicare la regione, il paese, l'origine UE o non UE. In linea di principio, il Comitato osserva che tale deroga non è coerente con gli obiettivi di salute pubblica fondamentali nel regolamento proposto. È chiaro che, nel caso di prodotti di origine mista, la rintracciabilità è un elemento importante. Il Comitato ha tuttavia maturato la convinzione che non sia realistico, in questa fase, applicare norme di etichettatura più severe. Va riconosciuto che molti animali utilizzati in questo settore dell'industria delle carni bovine (che comprende le vacche da latte) potrebbero essere nati prima dell'introduzione di sistemi di identificazione efficaci e controllabili, e inoltre che il commercio di tali prodotti è complesso, ed essi rivestono una grande importanza per i consumatori e per coloro che offrono servizi di catering. Pertanto il Comitato chiede alla Commissione di accordare una speciale priorità alla soluzione di tali problemi e di presentare ulteriori proposte molto prima del gennaio 2003.

3.4. Screening dell'ESB

Il Comitato raccomanda di includere nella legislazione l'obbligo di utilizzare — non appena disponibile — un test approvato ufficialmente dall'UE per lo screening dell'ESB su tutti i bovini abbattuti. Occorrerà accelerare la ricerca scientifica per mettere a punto tale test.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato approva decisamente l'obiettivo di introdurre controlli sanitari più severi nella produzione, nella lavorazione e nella vendita di carni bovine destinate al consumo umano. Esso concorda sul fatto che la possibilità di rintracciare in modo affidabile tutte le carni bovine fino all'allevamento di origine partendo dal punto in cui il consumatore effettua l'acquisto è fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo. Il Comitato ritiene che la proposta di regolamento raggiungerà lo scopo e approva anche l'obiettivo di rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine rendendo trasparenti tali controlli tramite un sistema di etichettatura obbligatorio. Approva quindi le proposte, con la riserva delle osservazioni dettagliate formulate più sopra.

4.2. Il Comitato sostiene anche che, sia nel settore dell'etichettatura delle carni bovine sia riguardo alla questione più generale dell'etichettatura degli alimenti, resta molto da fare prima di poter ritenere che le disposizioni forniscano ai consumatori informazioni coerentemente utilizzabili e affidabili. Sono state trattate più sopra alcune questioni specifiche rispetto alle quali sono necessari ancora lavori urgenti per quanto riguarda le carni bovine. Sul tema più ampio dell'etichettatura degli alimenti, sarebbe opportuno che la Commissione informasse il Comitato circa lo stato dei lavori sulla codifica della direttiva menzionata nel Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001 del dicembre 1998.

4.3. Il Comitato chiede alla Commissione di prendere tutte le misure necessarie ad evitare un'ulteriore proroga di questo nuovo regime transitorio, che comporterebbe la perdita della fiducia dei consumatori nelle carni bovine e nei meccanismi dell'UE. Ciò vuol dire che sia il Parlamento europeo che il Consiglio dovrebbero seguire le procedure esistenti di consultazione rapida, in modo da portare a termine i lavori in tempo utile.

4.4. Parallelamente, il Comitato invita la Commissione a creare immediatamente un'adeguata rete di monitoraggio per quanto riguarda l'applicazione delle attuali disposizioni del Titolo I del Regolamento (CE) n. 820/97 (identificazione e registrazione dei bovini), così da garantire che entro il 31 ago-

sto 2000 i dati necessari per l'introduzione della «prima fase» del sistema di etichettatura siano disponibili per tutti i bovini. Le stesse misure dovrebbero essere adottate anche per l'introduzione della «seconda fase». A questo fine i servizi competenti della Commissione — ad esempio l'UAV (Ufficio alimentare e veterinario) di Dublino — potrebbero avviare un programma di ispezioni in tutta l'Unione europea per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano attuato le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione dei bovini.

4.4.1. Il Comitato propone inoltre alla Commissione di elaborare, entro il 31 agosto 2000, una relazione intermedia sui risultati delle indagini riguardanti il rispetto della legislazione (I e R) in vigore in tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 2 marzo 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

APPENDICE

al Parere del Comitato economico e sociale

Nel corso della discussione è stato respinto il seguente emendamento, che ha ricevuto più del 25 % dei voti espressi:

Punto 3.2.2

Riformulare l'ultima frase come segue:

«Il Comitato ritiene opportuno indicare soltanto il numero di approvazione dell'ultimo passaggio della catena.»

Motivazione

Il problema è che la prassi prevede l'indicazione di due numeri di approvazione: quello del macello e quello dell'impianto di sezionamento. Solitamente gli impianti di sezionamento acquistano gli animali da diversi macelli, per avere quantità sufficienti della qualità di carne desiderata. Se viene fornito il numero di autorizzazione del macello l'impianto di sezionamento sarà costretto a tenere separata la carne proveniente dai vari macelli, creando numerose partite di piccola dimensione. Ciò comporterà l'esclusione dei piccoli macelli, le cui partite sono troppo piccole, perché gli impianti di sezionamento preferiscono poche partite ma di dimensioni maggiori.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 15, voti contrari: 37, astensioni: 6.
